

# Inventario della sostanza del figlio (art. 318 cpv. 2 CC)

## Concernente

Cognome	Nome
---------	------

Data di nascita	Cognome e nome del genitore
-----------------	-----------------------------

## Motivi

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Sospensione della comunione domestica | <input type="checkbox"/> Morte di uno dei coniugi                     |
| <input type="checkbox"/> Separazione                           | <input type="checkbox"/> Genitori non coniugati                       |
| <input type="checkbox"/> Divorzio                              | <input type="checkbox"/> Trasferimento o revoca di autorità parentale |

## Attivi

	Oggetto	Valore
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		
7)		
8)		
	<b>Totale attivi CHF</b>	

## Passivi

	Oggetto	Valore
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
	<b>Totale passivi CHF</b>	

Osservazioni

**Il sottoscritto genitore dichiara che i dati sopra indicati sono completi e veritieri**

Data

Firma

## Informazioni

L'inventario deve contenere un elenco degli attivi e dei passivi. Per quanto riguarda gli **attivi** vanno precisati i libretti di risparmio, titoli, assicurazioni sulla vita, rendite, crediti diversi, ecc. Occorre inoltre indicare il numero, il valore ed il luogo dove sono depositati o custoditi. Per gli immobili occorre indicare il comune ed il numero di mappa. I **passivi** devono essere esposti indicandone in dettaglio gli importi, i creditori e le garanzie prestate. In caso di partecipazione a comunioni ereditarie deve essere indicato l'insieme dei beni che compongono l'eredità, il numero ed il nome degli eredi e le rispettive quote.

### Norme legislative:

1. **art. 318 cpv. 1 CC**

I genitori hanno il diritto ed il dovere di amministrare la sostanza del figlio finché è soggetto alla loro autorità. L'amministrazione dei genitori termina con la maggiore età del figlio, con la privazione dell'autorità parentale o con la privazione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 325 cpv 1 CC.

2. **art. 319 cpv. 1 CC**

I genitori possono impiegare i **redditi** della sostanza del figlio solo per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione. In quanto l'equità lo richieda possono attingervi anche per i bisogni dell'economia domestica.

3. **art. 320 cpv. 2 CC**

I genitori possono attingere **alla sostanza** solo con il consenso dell'**Autorità Regionale di Protezione**, se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione o istruzione.

4. **art. 326 CC**

Cessando l'autorità o l'amministrazione parentale, i genitori devono consegnare la sostanza al figlio divenuto maggiorenne od al suo rappresentante legale sulla scorta di un rendiconto.

5. **art. 327 cpv. 1 e 2 CC**

1. I genitori sono responsabili per la restituzione come un mandatario.

2. Di quanto fu da loro alienato in buona fede devono restituire il prezzo ricavato.